MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI E DI TRASPORTI

Art. 5

Modifica delle procedure per la erogazione di contributi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali

Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, e' sostituito dal seguente: " 3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma e' trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorita' di intervento. La mancanza di ogni pronuncia da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio- approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa documentazione, e' trasmesso, entro dieci giorni dalla sua formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle priorita' a livello regionale sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario predetto, con particolare riferimento all'analisi costi-benefici".

Versione in vigore dal 6 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
Estremi	Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-parcheggi-e-di-trasporti-399-1993/art-5-modifica-delle-procedure-per-la-erogazione-di-contributi-per-la/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it